

. REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE TRIBUTARIA	PROVINCIALE		
	DI MILANO		SEZIONE	23
riunita con l'intervento dei Signori:				
	CAPPABIANCA	AURELIO	Presidente	
	MORONI	RICCARDOMARIA	Relatore	
	FRANCO	MARGHERITA	Giudice	
				•••••
ha emesso la seguente				
SENTENZA				
- sul ricorso n. 4551/2016 spedito il 29/06/2016				
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2 PUBBLICITA' 2015 contro:				
proposto dal ricorrente:				
difeso da:				

REG.GENERALE

N° 4551/2016

UDIENZA DEL

22/05/2017 ore 09:00

N° 4475 23/17

PRONUNCIATA IL:

22 05 217

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto presso questa Commissione (R.G.R. n° 4551/16), la ricorrente contro l'avviso di accertamento emesso dall'Azienda Multiservizi del Comune di all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2015, riportata su segnali di indicazione – frecce.

s.p.a., propose ricorso , in relazione

La soc. ricorrente contestò l'operato dell'Ufficio, sostenendo di operare una liquidazione "unitaria" del gruppo segnaletico, mentre il Comune adotta il calcolo "separato" del tributo, applicando tante imposte quante sono i messaggi pubblicitari esposti.

In pratica il principio difensivo della soc. ricorrente si basa sulla unitarietà del presupposto impositivo, essendo in presenza di una serie di frecce esposte su un unico palo di sostegno, seppure afferenti a messaggi pubblicitari diversi, così come disposto dall'art. 7 del digs n. 507/93, che fa riferimento alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

L'Azienda resistente contro deduce, ritenendo pienamente legittimo il proprio operato ed insistendo nella propria pretesa, precisando che il calcolo deve essere eseguito separatamente, per ogni singola freccia deve venire corrisposta una imposta.

Per quanto alle altre contestazioni/eccezioni e motivi di ricorso, sia di diritto che di merito, le parti si riportano agli /atti depositati ed ai rispettivi scritti difensivi.

La trattazione del ricorso avviene in pubblica udienza ed al termine della esposizione dei fatti da parte del Relatore e dell'audizione delle parti presenti, il Collegio si ritira in Camera di Consiglio e decide come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

Il Collegio così riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione.

Il Collegio osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata alla sua attenzione, riguarda il criterio di calcolo dei messaggi pubblicitari : criterio unitario o separato, in entrambi i casi come sopra esposti.

Ebbene, questo Collegio non trova motivo di discostarsi dalla normativa vigente in materia e neppure dalla giurisprudenza consolidata formatasi nel tempo, quindi, risultando pacifico che le frecce sono fisicamente indipendenti fra loro (tanto da poter venire singolarmente rimosse) e che l'unico elemento materiale di raccordo è rappresentato dal palo di sostegno delle stesse, deve ritenersi che il dato aggregante atto ad individuare il presupposto impositivo, sia costituito, oltre che dal medesimo soggetto pubblicizzato, dalla connessione fra le frecce stesse.

In tal senso anche la Cassazione con la sentenza n. 252/12, laddove considera il mezzo pubblicitario nella sua unicità, qualora si sia in presenza di una pluralità di frecce che espongono la stessa pubblicità (anche se non collocate fisicamente sul medesimo supporto) e sono riferibili alla medesima ditta, come nel caso in questione.

Corretto risulta quindi il criterio di calcolo adottato dalla soc. ricorrente che tassò le frecce in questione quale unico presupposto impositivo.

Ciò comporta l'accoglimento del ricorso, stante la sua fondatezza, assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cassazione n. 9936/2014).

Juny.



Pertanto, le considerazioni che precedono sono assorbenti e rendono irrilevante ogni altra eccezione sia di diritto che di merito, quindi, alla luce di quanto sopra esposto ed allo stato dei fatti, null'altro emergendo e nessun altro atto risultando, il Collegio ritiene di poter aderire alle ragioni addotte dal ricorrente, quindi accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; la peculiarità dell'argomento trattato giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano

accoglie

il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Milano il 22.05.2017.

Il Relatore Il Presid€nte